

ANNO LXXXIX - 2022 NUOVA SERIE A - N. 73,1-2-3-4

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

STVDI VRBINATI

Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

INDICE-SOMMARIO del fascicolo 1-2-3-4

INTRODUZIONE	5
IN RICORDO DI ROBERTA RINALDI	7
TOMMASO ARRIGO, <i>Il contratto di rete per le PMI</i>	9
ERNESTO-MARCO BAGAROTTO, <i>La famiglia e la riforma dell'IRPEF</i>	27
FRANCESCA MARIA CESARONI, <i>Le imprese familiari e la sfida del COVID</i>	45
GIANGIACOMO D'ANGELO, <i>I redditi da attività agricole connesse: per una lettura del requisito della prevalenza in termini anche qualitativi</i>	63
LORENZO DEL FEDERICO, <i>La riforma dell'Irpef tra crisi del sistema ed abbandono dei modelli teorici: note a margine dei lavori parlamentari della XVIII legislatura</i>	91
PAOLO LIBERATI, <i>Problemi di equità orizzontale e verticale nell'imposta personale sul reddito</i>	119
GIUSEPPE MARINI, LIVIA SALVINI, <i>Tassazione di genere, lavoro femminile e delega fiscale</i>	135
ANDREA MONDINI, <i>Spunti critici sulla tassazione dei redditi di lavoro nel progetto di riforma tributaria della XVIII Legislatura</i>	167
PAOLO POLIDORI, DESIREE TEOBALDELLI, <i>Effetti redistributivi e possibili scenari futuri della riforma dell'Irpef e dell'assegno unico universale</i>	197
ELISABETTA RIGHINI, <i>Le PMI e la crisi sanitaria del 2020: profili finanziari</i>	217
FILIPPO RICCI, <i>Il trust quale strumento di passaggio generazionale: problematiche fiscali</i>	259
FRANCESCA STRADINI, <i>La fiscalità del passaggio generazionale delle PMI: problematiche e prospettive</i>	275
PAOLO PASCUCCI, <i>L'organizzazione del lavoro delle piccole e medie imprese dopo la pandemia</i>	287

Direttore scientifico: Marco Cangiotti

Direttore responsabile: Anna Tonelli

Comitato direttivo: Ulrico Agnati, Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico: Andrea Aguti, Gian Italo Bischi, Alessandro Bondi, Licia Califano, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Luigino Ceccarini, Francesca Maria Cesaroni, Massimo Ciambotti, Laura Di Bona, Ilvo Diamanti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Rossella Laurendi, Andrea Lovato, Fabio Musso, Paolo Pascucci, Igor Pellicciari, Tonino Pencarelli, Elisabetta Righini, Giuseppe Travaglini, Elena Viganò

Redazione: Monica De Simone (coordinamento), Maria Luisa Biccari, Edoardo Alberto Rossi

Direzione e redazione: Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), via Saffi 42, Urbino - Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), via Matteotti 1, Urbino

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 Settembre 1950 n. 24

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927

Stampa: Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna (RN)

ANNO LXXXIX - 2022

NUOVA SERIE A - N. 73,1-2-3-4

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

FILIPPO RICCI

Il trust quale strumento di passaggio generazionale: problematiche fiscali

ABSTRACT

- ✓ Nel presente sintetico contributo viene ricostruita la genesi dell'istituto del *trust* all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, passando – poi – a delinearne gli aspetti fiscali in tema di imposte dirette avendo riguardo al concetto di “soggettività (relativa) del *trust*”, laddove i soggetti beneficiari non siano espressamente identificabili o, comunque, anche se identificabili venga lasciata discrezionalità al *trustee* in ordine alla distribuzione del reddito prodotto dal *trust* a favore dei beneficiari stessi. Vista la particolare idoneità dell'istituto del *trust* a fungere quale strumento di passaggio generazionale viene analizzata tutta l'evoluzione dottrinale, giurisprudenziale e di prassi dell'Agenzia delle Entrate in tema di imposte indirette applicabili all'atto di dotazione di beni del *trust* da parte del disponente. Dopo un'iniziale tesi restrittiva dell'Agenzia delle Entrate, supportata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - che considerava l'atto di dotazione in *trust* un vero e proprio trasferimento di beni a favore del *trustee* con conseguente applicabilità di imposte indirette (di successione, ipotecaria e catastale) in misura proporzionale – la stessa Corte di Cassazione, sotto la spinta unanime di primaria dottrina, ha iniziato a variare totalmente rotta fino a produrre addirittura 26 diverse Sentenze in cui si afferma il principio di inesistenza – in seguito all'atto di dotazione in *trust* - di un effettivo arricchimento in capo al *trustee*, con conseguente inapplicabilità, alle disposizioni di tale atto, di imposte indirette proporzionali. Finalmente anche l'Agenzia delle Entrate, dapprima con una Circolare in bozza emanata in data 11 agosto 2021, successivamente resa definitiva mediante emanazione della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, ha recepito definitivamente il sopra citato orientamento.
- ✓ *This concise contribution reconstructs the genesis of the trust institution within the Italian legal system, passing - then - to outline the fiscal aspects in terms of direct taxes having regard to the concept of “(relative) subjectivity of the trust”, where the beneficiaries are not expressly identifiable or, in any case, even if iden-*

tifiable, discretion is left to the trustee regarding the distribution of the income produced by the trust in favor of the beneficiaries themselves. Given the particular suitability of the trust institution to act as an instrument of generational hand-over, the entire doctrinal, jurisprudential and practice evolution of the Revenue Agency on the subject of indirect taxes applicable to the act of endowment of trust assets by the of the settlor. After an initial restrictive thesis of the Revenue Agency, also supported by the jurisprudence of the Court of Cassation - which considered the trust endowment deed a real transfer of assets in favor of the trustee with consequent applicability of indirect taxes (inheritance , mortgage and cadastral) to a proportional extent - the same Court of Cassation, under the unanimous push of primary doctrine, has begun to totally change course to produce as many as 26 different Judgments in which the principle of non-existence is affirmed - following the deed of endowment in trust - of an effective enrichment for the trustee, with consequent inapplicability, to the provisions of this deed, of proportional indirect taxes. Finally, the Revenue Agency, first with a draft Circular issued on 11 August 2021, subsequently made definitive by issuing Circular no. 34 / E of 20 October 2022, has definitively implemented the aforementioned orientation.

PAROLE CHIAVE

Trust, Trustee, Soggettività Trust, Beneficiari identificati, Passaggio generazionale, Imposta di successione, Imposte ipotecarie e catastali, Effettivo arricchimento Trustee, Circolare n. 34/E/2022.

KEY WORDS

Trust, Trustee, Trust subjectivity, Identified beneficiaries,- Generational transfer, Inheritance tax, Mortgage and cadastral taxes, Effective Trustee enrichment, Circular no. 34 / E / 2022.

FILIPPO RICCI

*IL TRUST QUALE STRUMENTO DI PASSAGGIO GENERAZIONALE:
PROBLEMATICHE FISCALI*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La fiscalità diretta del trust. Cenni. – 3. Il trust come strumento di passaggio generazionale. – 4. Trust ed imposta di donazione e successione. Evoluzione normativa e situazione attuale.

1. Premessa

L'istituto del trust, mutuato dal diritto anglosassone, è stato riconosciuto, al di fuori del suo contesto nativo, dalla Convenzione internazionale adottata dall'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

L'art. 2 della sopra citata Convenzione delinea i connotati principali dell'istituto, definendo il trust come l'insieme dei «rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o *mortis causa* – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico».

Conseguentemente a quanto sopra esplicitato – seppur offrire una definizione soddisfacente della situazione giuridica individuata con l'espressione «trust» non sia affatto agevole¹ – potremo, in estrema sintesi, sostenere che il trust consiste essenzialmente nella gestione di un «patrimonio» – da qualificarsi, di volta in volta, come un singolo bene o un diritto o una pluralità di beni o diritti o rapporti giuridici attivi e/o passivi – al fine del perseguimento degli obiettivi indicati, all'interno dell'atto istitutivo del trust, dal soggetto che istituisce, appunto, il trust stesso, definito «disponente» o «*settlor*».

La gestione del «patrimonio», così come sopra definito, spetta ad un soggetto diverso dal disponente (salvo i casi di c.d. «trust auto dichiarato»),

¹ A. BUSANI, *Il Trust – Istituzione, gestione, cessazione*, Milano 2020, 1.

definito «trustee», il cui operato dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli «obiettivi» dichiarati dal disponente che potranno consistere nell'attribuire un vantaggio ad uno o più soggetti denominati «beneficiari» del trust oppure nel perseguimento di un certo scopo.

È evidente che, così come sopra sinteticamente delineato, l'istituto del trust si presta fisiologicamente ad essere utilizzato quale moderno strumento principe per attuare il passaggio generazionale di *assets*.

Vedremo, però, come già dalle prime applicazioni dell'istituto di origine anglosassone, si siano originate evidenti e copiose problematiche tributarie, sia in ordine alla fiscalità diretta che, soprattutto, a quella indiretta.

2. La fiscalità diretta del trust. Cenni

L'istituto del trust compare esplicitamente, per la prima volta, all'interno del sistema tributario italiano con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) la quale, con l'art. 1, commi da 74 a 76, introduce una specifica disciplina della fattispecie.

All'intervento normativo citato sono seguite la C.M. n. 48/E/2007 e la C.M. n. 3/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate, tramite le quali sono stati forniti dall'amministrazione finanziaria i primi chiarimenti ufficiali.

In particolare, la norma sopra richiamata ha inserito il trust all'interno dell'art. 73 del Tuir, nell'ambito dei soggetti che scontano l'IRES, citando espressamente detto istituto sia all'interno della lett. b) tra «gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che nella lett. c) tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che, da ultimo, nella lett. d) tra le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti.»

Da notare, come in precedenza alla novella legislativa, vi erano già stati spunti da parte di autorevole dottrina² che avevano “anticipato” il concetto

² X – G. ZIZZO, *Note minime in tema di trust e soggettività passiva*, in *Il Fisco* 30 (2003); M. MICCINESI, *Il reddito del trust nelle varie tipologie*, in *Reddito delle persone fisiche (imposta sul)*, in *Dig. Disc. Priv. sez. comm.*, VI, Torino 1991, 309; G. PUOTI, *La tassazione dei redditi del trust*, in I. BENVENUTI (a cura di), *I trust in Italia oggi*, Milano 1996, 246; F. TUNDO, *Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento del trust*, in *Dir. prat. trib.* 1 (1993) 1295.

di soggettività tributaria del trust, quale soggetto passivo Ires alla stregua di un ente commerciale o non commerciale, residente o non residente.

Viene quindi creata una distinzione tra i trust che svolgono attività commerciale (lett. b) – il cui reddito verrà tassato, in base al c.d. «principio di attrazione», applicando le regole dettate dal Tuir per la tassazione dei redditi d'impresa (artt. 81-142) – ed i trust non commerciali (residenti) il cui reddito viene, invece, determinato in base alle regole dettate dagli artt. 143-150 del Tuir, che governano la tassazione degli enti non commerciali residenti. Il reddito dei trust non residenti sarà invece tassato, rispettivamente in base alla disciplina dettata dagli artt. 151-152 del Tuir per i trust esercenti attività commerciali e dagli artt. 153-154 del Tuir per i trust non commerciali.

Il legislatore avrebbe quindi definito una regola generale di «soggettività fiscale» del trust, i cui redditi vengono tassati in capo allo stesso che, a seconda dei casi, verrà equiparato ad un ente commerciale o ad un ente non commerciale.

Il condizionale, sopra utilizzato da chi scrive, è d'obbligo con il legislatore tributario, il quale – una volta dettata la regola – si affretta ad esplicitarne l'immediata deroga o specifica. La soggettività tributaria del trust, infatti, vale solo nel caso in cui i soggetti beneficiari non siano espressamente identificabili (c.d. «trust opaco»). Diversamente, nel caso dei c.d. «trust trasparenti», in cui detti soggetti sono oggettivamente individuati, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Tuir: «...i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali».

Di non immediata percezione è la definizione, utilizzata dal legislatore, di «soggetti beneficiari individuati» e, conseguentemente, di non facile soluzione è la distinzione tra trust opachi e trust trasparenti³.

A tal proposito ci è venuta in soccorso la R.M. n. 425/E/2008, laddove l'Agenzia ha osservato che, spettando, nel caso di specie, un potere discrezionale al *trustee* in ordine alla distribuzione del reddito ai beneficiari, per quanto questi ultimi fossero stati espressamente individuati nell'atto istitutivo, il trust doveva necessariamente essere considerato opaco.

Affinché un trust sia definibile «trasparente» occorre, quindi, che il beneficiario, non solo sia espressamente individuato, ma che risulti anche

³ A. CONTRINO, *Spunti in tema di beneficiari individuati, possesso dei redditi e imputazione dell'obbligazione tributaria nel trust*, in Dial. trib. (2008) 106 ss.

titolare di un vero e proprio diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di una precisa parte del reddito che gli verrà imputata per trasparenza. Il diritto all'assegnazione di un determinato reddito deve, quindi, nascere *ab origine* a favore dei beneficiari, con esclusione di qualsiasi discrezionalità del trustee in ordine all'*an* ed al *quantum* circa la distribuzione dei redditi prodotti dal trust a favore dei beneficiari.

Nel caso contrario, invece, i redditi tassati in capo al trust è come se si "patrimonializzassero" e, conseguentemente, all'atto dell'attribuzione ai beneficiari non costituiranno reddito imponibile per gli stessi⁴.

Da ultimo, circa gli obblighi formali ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia delle Entrate, con la Circ. n. 48/E/2007, ha chiarito come, indipendentemente dalla imputazione del reddito al trust o ai beneficiari, il trust sia tenuto, comunque, ad adempiere gli obblighi specificamente previsti per i soggetti IRES, tra cui quello della dichiarazione annuale dei redditi⁵. Qualora, inoltre, trattasi di trust esercente attività commerciale, a parere dell'Agenzia delle Entrate, detto trust sarebbe, altresì, tenuto ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali ai fini IRAP, soluzione, quest'ultima, che ha incontrato notevoli contrasti a livello dottrinale⁶ in quanto l'art. 73 del Tuir avrebbe introdotto una nuova figura soggettiva affiancandola a quella degli enti pubblici e privati; conseguentemente se si accoglie questa interpretazione, al trust non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, che tratta l'attività esercitata dalle "società e enti".

3. Il trust come strumento di passaggio generazionale

Tra i vantaggi derivanti dal ricorso ad un trust, oltre alla segregazione patrimoniale ed alla unitarietà e la continuità della gestione di un patrimonio, vi è anche la c.d. «ultrattività». In particolare, attraverso il trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale di realizzazione è svincolato dalla sua esistenza in vita; in tal modo si origina una vera e propria certezza in ordine all'attuazione degli scopi del dispo-

⁴ A. CONTRINO, *Riforma Ires e trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività "definitiva" del trust*, in Dial. trib. (2004) 579 ss.

⁵ T. TASSANI, *Osservazioni sulla disciplina fiscale del trust nell'imposizione diretta*, in Studi e materiali CNN (2007) 1167.

⁶ G. FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette* in Riv. dir. trib., (2007) 231 ss.

nente, non invece raggiungibile attraverso gli istituti giuridici tradizionali (es: patto di famiglia, *holding*, etc.), in quanto tutti influenzati dall'evento morte del disponente stesso.

Tale caratteristica fa sì che il trust venga attualmente considerato, dagli addetti ai lavori, uno degli strumenti più idonei per addivenire al passaggio generazionale, soprattutto quando questo passaggio riguarda l'azienda di famiglia.

Detto istituto, infatti, si presta non solo al caso in cui il disponente (imprenditore) abbia già individuato il successore e debba solo stabilire tempi e modalità del passaggio degli *assets* allo stesso, ma soprattutto ai casi, ben più complessi, in cui l'imprenditore o non ha ancora individuato il successore o, se lo ha comunque individuato, detto successore non è in grado, per condizioni di età, di salute o semplicemente attitudinali, di gestire ed amministrare i beni allo stesso devolvibili o, da ultimo, se vi siano più successori ed uno solo è preferito dal disponente o è interessato alla gestione dei beni⁷.

Si evidenzia, inoltre, come strettamente legato al tema del passaggio generazionale e dell'individuazione dei relativi beneficiari, vi sia anche quello di assicurare la continuità della gestione patrimoniale o aziendale, soprattutto allorquando sia venuto a mancare il fondatore.

Da ultimo, per quanto non «dovrebbe» essere la finalità principale dell'istituzione di un trust, è innegabile che l'istituto di cui trattasi, oltre ai benefici sopra descritti in tema di passaggio generazionale, assicuri fisiologicamente anche la segregazione dei beni costituiti in trust e quindi la protezione di tali beni da qualsiasi vicenda personale afferente, sia il disponente che i beneficiari stessi.

Fermo quanto sopra, ma rilevato, purtroppo che a tutt'oggi in Italia – nonostante il problema del passaggio generazionale attinente le piccole medie imprese sia una delle principali cause per cui solo pochissime aziende resistono alla seconda generazione – l'istituto del trust non abbia penetrato, come meriterebbe, il mercato di tali situazioni, passiamo ad analizzare le principali problematiche fiscali connesse.

4. Trust ed imposta di donazione e successione. Evoluzione normativa e situazione attuale.

Le finalità ed i limiti quantitativi del presente contributo non consento-

⁷ R. SARRO, *Il Trust come strumento di passaggio generazionale: due casi pratici*, Bari 2018.

no un'analisi dettagliata delle varie problematiche fiscali che hanno toccato l'istituto del trust, per le quali sono già stati scritti fiumi di inchiostro ed interi volumi (*ex multis*:^{8,9,10,11,12}) ed impongono, a chi scrive, di concentrarsi su quella che, certamente è stata ed è tutt'ora la tematica più interessante e rilevante in tema di tassazione indiretta del trust.

Ci si riferisce, naturalmente, alla questione dell'assoggettamento ad imposta (proporzionale) di donazione e successione ed alle conseguenti imposte (proporzionali) ipotecarie e catastali dell'atto di dotazione del trust mediante il quale il disponente trasferisce (*ndr*: provvisoriamente e per le finalità istitutive del trust) *assets* immobiliari al trustee, con l'obbligo di quest'ultimo di gestirli per poi trasferirli definitivamente, in un secondo momento secondo le scadenze indicate nell'atto istitutivo del trust, a favore dei beneficiari.

Cerchiamo, ora, di ricostruire, con un percorso cronologico ordinato, i passaggi fondamentali della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale della fattispecie.

L'imposta sulle successioni e donazioni, così come novellata dall'art. 2, comma 47 e ss. del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, si applica ai «trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione» (art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).

L'Amministrazione finanziaria ha, da subito¹³, chiarito che l'atto di dotazione del trust è un atto da cui deriva l'effetto della costituzione di un vincolo di destinazione e che pertanto «il conferimento di beni nel trust va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*». Sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, la sopra citata imposta proporzionale – le cui aliquote vanno determinate avendo riguardo al rapporto di familiarità intercorrente tra il disponente ed il beneficiario – deve essere applicata immediatamente all'atto di dotazione patrimoniale del trust e, quin-

⁸ G. GUERRIERI, G. LUCCHETTI, M.A. LUPOI, P. MANES, M. MARTINO, T. TASSANI, *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, Bologna 2022.

⁹ E. VIAL, S. BETTIOL, *Fiscalità e adempimenti del trust*, Santarcangelo 2022.

¹⁰ T. TASSANI, *I Trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa 2012.

¹¹ V. FICARI – V. MASTROIACOVO, *Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari*, Torino 2014.

¹² C. BUCICCO, *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino 2015.

¹³ Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, par. 5.2 e 5.5.

di, al primo passaggio di proprietà dei beni dal disponente al trustee, con la conseguenza che i successivi e definitivi trasferimenti di proprietà, effettuati dal trustee a favore dei beneficiari, in base ai dettami dell'atto istitutivo del trust, sarebbero, invece, non più assoggettabili ad imposta.

Il sopra citato effetto impositivo è subito risultato, alla maggior parte della dottrina, difficilmente giustificabile a livello di sistema, visto che non si realizzerebbe alcun arricchimento gratuito in capo al trustee¹⁴.

Peraltro, sul "brocardo" sopra esposto (circa l'inesistenza di arricchimento in capo al trustee), la dottrina è sempre stata univoca affermando un principio mai contestato e del tutto condivisibile, ovvero che la segregazione del patrimonio determina una situazione di non riferibilità dello stesso a nessun soggetto, dal punto di vista della disponibilità della ricchezza prodotta e, quindi, della capacità contributiva¹⁵ con la conseguenza che non sia possibile individuare il soggetto passivo né nel trustee, né nel disponente, né nel beneficiario¹⁶.

Passando all'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza sul punto, inizialmente, negli anni 2015 e 2016, la Corte di Cassazione, con le prime ordinanze (nn. 3735, 3737 del 24 febbraio 2015, 3886 del 25 febbraio 2015 e 5322 del 18 marzo 2015) e con la sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016, ha delineato precisamente l'impalcatura a sostegno del proprio orientamento interpretativo¹⁷. In particolare, la Suprema Corte ha inizialmente affermato i seguenti principi: *i)* con la novella legislativa del 2006 in tema di imposta di successioni e donazioni, sopra richiamata, il legislatore ha inteso introdurre una «imposta nuova», istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, ma sulla costituzione dei vincoli stessi; *ii)* il disponente, stabilendo di trasferire proprie disponibilità immobiliari a favore del trustee, affinché quest'ultimo le gestisca per il raggiungimento delle finalità del trust, produce, comunque, un impoverimento

¹⁴ Si rinvia a M. BASILAVECCHIA, *Le intestazioni fiduciarie: trattamento tributario*, in AA.VV., *Analisi interpretative e novità della circolare 3/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate*, in Quad. Fond. it. Notariato (2008) 86.

¹⁵ A. FEDELE, *Le imposte ipotecarie. Lineamenti*, Milano 1968, 93 ss.

¹⁶ A. FEDELE, *Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive nel sistema tributario*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo*, Milano 2003, 293 ss.; V. FICARI, *Il trust nelle imposte dirette (IRPEG ed IRAP): un articolato modulo contrattuale oppure un autonomo soggetto passivo?*, in Boll. trib. (2000) 1526 ss.

¹⁷ R.A. PAPOTTI, L. FERRO, *Trust ed imposta di donazione/successione: evoluzione normativa/giurisprudenziale e situazione attuale*, in *Wealth Journal – SDA Bocconi/J.P.Morgan*.

di sé stesso; *iii*) la dizione letterale del nuovo disposto dell'art. 1 del Testo Unico dell'imposta di successioni e donazioni lascia trasparire la precisa volontà del legislatore di istituire una vera e propria «nuova imposta» afferente gli atti di costituzione di vincoli di destinazione, con assoggettamento a tributo di un fenomeno patrimoniale del tutto nuovo, diverso e distinto rispetto a quello storicamente oggetto dell'imposta di cui trattasi.

Questo iniziale approccio della Suprema Corte ha, comunque, da subito suscitato forti dissensi da parte della dottrina¹⁸.

Già verso la fine del 2016 inizia, però, a profilarsi un vero e proprio cambio di rotta da parte della Suprema Corte. Con la sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016, seppur riguardante un c.d. «trust autodichiarato» (trust istituito dal disponente in cui lo stesso disponente viene nominato trustee), gli Ermellini hanno, infatti, introdotto per la prima volta il concetto che l'attribuzione patrimoniale al favore del trustee produce unicamente un'efficacia segregante dei beni costituiti in trust e non costituisce una fattispecie traslativa, posto che non vi sarebbe alcun arricchimento patrimoniale del trustee; l'effettivo arricchimento patrimoniale si paleserebbe, invece, unicamente nei confronti dei beneficiari finali allorquando il trustee, in esecuzione a quanto stabilito nell'atto istitutivo del trust, avrà perfezionato l'atto di trasferimento degli *assets* immobiliari a favore dei beneficiari stessi.

Peraltro, la Suprema Corte, nella suddetta sede, ponendosi in netto contrasto con quanto dalla stessa affermato solo pochi mesi prima, sancisce che il dettato letterale del nuovo presupposto dell'imposta di successioni e donazioni (v. sopra), rimane comunque «quello del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari».

Da questo momento in avanti si susseguiranno una serie infinita di sentenze (Cass., nn. 975 del 17 gennaio 2018, nn. 15451, 15453, 15455, 15456 del 7 giugno 2019; nn. 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705 del 21 giugno 2019; nn. 19319 del 18 luglio 2019; nn. 22754, 22755, 22756, 22757 del 12 settembre 2019) tramite le quali, la Corte di Cassazione, finalmente, è riuscita a definire i principi di tassazione dei trust nell'ambito delle imposte sui trasferimenti di ricchezza, facendo ricorso ai principi del diritto

¹⁸ G. CORASANITI, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze*, in *Dir. Prat. Trib.* (2015) 20688; D. STEVANATO, *La "nuova" imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *GT – Riv. giur. trib.* (2015) 397; A. CONTRINO, *Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario. Un itinerario di ricerca*, Pisa 2021, 243 ss.

ed in particolare a quello, fissato dall'art. 53 della Costituzione, di capacità contributiva per modellare un paradigma oggi inossidabile che dovrebbe guidare l'applicazione delle norme da parte dell'Amministrazione finanziaria e dei contribuenti¹⁹.

Il principio giurisprudenziale affermato non fa altro che attestare, con linearità ed oggettività incontestabile, che l'imposizione proporzionale, circa l'imposta di successione e donazione e le imposte ipotecarie e catastali, può afferire unicamente all'attribuzione definitiva di ricchezza che si realizza, solo ed esclusivamente, tramite il trasferimento di beni e diritti a favore dei beneficiari del trust. Del tutto irrilevante, a questi fini, deve invece intendersi l'iniziale trasferimento provvisorio a favore del trustee, avente efficacia meramente segregativa e rilevando, al massimo, ai fini della tassazione fissa²⁰.

Alle pronunce della Suprema Corte sopra citate, si sono ulteriormente susseguite altre affermazioni perentorie degli Ermellini (*ex multis*: Ord. n. 2897 del 7 febbraio 2020, n.10256/2020 e n. 11099/21), così che nel giro di qualche anno (dal 2018 al 2021) la Corte di Cassazione si è espressa per almeno 26 volte sancendo il principio che all'atto di dotazione di un trust non si possa applicare l'imposta di successione e donazione proporzionale, ma unicamente le imposte ipo-catastali in misura fissa.

Nelle varie sentenze, la Corte di Cassazione ripercorre l'evoluzione interpretativa tramite la quale si è addivenuti ad abbandonare l'iniziale principio che sanciva la rilevanza impositiva dell'iniziale costituzione del vincolo di destinazione.

Il ragionamento preliminare della Corte va ad affievolire la portata let-

¹⁹ T. TASSANI, *Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei trust*, in Riv. giur. trib. 11 (2020) 895; T. TASSANI, *Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vincoli di destinazione*, in Riv. giur. trib. (2019) 865 ss. Sull'evoluzione giurisprudenziale in materia di *trust* si vedano anche: G. CORASANITI, *L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci ed ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Trusts* (2019) 305 ss.; A. FEDELE, *finalmente una bella sentenza della Cassazione sul regime fiscale dei trusts*, in Riv. dir. trib., suppl. *on line* (26 giugno 2019); D. MURITANO, *Attribuzione dei beni a trustee di trust testamentario e imposta di successione*, in *Trusts* (2020) 168 ss.; A. BUSANI, *Rassegna ragionata e ricostruzione critica (alla luce di dottrina prassi e giurisprudenza) della «terza stagione» della Corte di Cassazione in tema di tassazione dell'atto di dotazione del trust*, in Riv. dir. trib. (2020) 12 ss.; B. IZZO, *La tassazione «in uscita» dei trust ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni nella giurisprudenza di legittimità: lux (quasi) facta est*, in Riv. dir. trib. 4 (2020) 190 ss.

²⁰ T. TASSANI, *Conferme giurisprudenziali cit.*, 896.

terale dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, che inizialmente sembrava avesse istituito un nuovo presupposto di tassazione ai fini dell'imposta di successione e donazione, introducendo, in tal senso, la costituzione di vincoli di destinazione.

La Suprema Corte, giustamente, esclude la sopra accennata ipotesi, laddove evidenzia che, qualora l'intendimento del legislatore fosse stato quello di assoggettare autonomamente ad imposta il vincolo, la legge avrebbe violato i canoni di «ragionevolezza e di non arbitrio», posto che la capacità contributiva «esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza». Detta affermazione è stata di assoluta importanza e riprende pedissequamente le critiche riservate dalla dottrina alla teoria della tassazione sul vincolo di destinazione²¹.

A cascata, discendono le altre considerazioni della Suprema Corte che, ad oggi, delineano le fondamenta della tassazione indiretta dei trusts.

In particolare: *i*) la fattispecie palesa un incremento solo limitato, strumentale e transitorio del patrimonio del trustee, in quanto finalizzato all'attuazione delle finalità del trust, così come determinate dal «disponente»; *ii*) il diritto di godimento degli immobili trasferiti al trustee, rispetto a quello di un pieno proprietario, è compresso e limitato nel tempo (stante il vincolo di destinazione previsto dall'atto istitutivo del trust) e non può quindi rilevare come indice di capacità contributiva; *iii*) conseguentemente, le imposte ipotecarie catastali proporzionali devono essere applicate solo al momento del trasferimento finale definitivo a favore dei beneficiari del trust, in quanto solo in quel momento si manifesta un vero e proprio incremento patrimoniale indicativo di capacità contributiva²².

Come già sopra accennato, anche la preminente dottrina (Studio del Notariato n. 58-2010/T del 21 gennaio 2011) ha sempre dichiarato espressamente che «... il presupposto del tributo risulta integrato laddove si verifichi un arricchimento effettivo e definitivo nel patrimonio di un soggetto (che, come tale, risulta essere il beneficiario) connesso ad un trasferimento di ricchezza. Simile effetto non può essere prodotto dalla mera costituzione di un vincolo di destinazione, poiché quest'ultimo è un atto di per sé neutro». Ed

²¹ T. TASSANI, *L'imposizione diretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative*, in Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 132-2015/T.

²² Si rinvia a D. STEVANATO, *Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?* in Corr. Trib. (2016) 676 ss; T. TASSANI, *La Cassazione conferma il proprio orientamento?* in Trust e AF (2018) 276 ss.

ancora: «Anche per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, infatti, è necessario che il presupposto d'imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee l'arricchimento, che è presupposto del tributo fin qui considerato e, conseguentemente, anche delle imposte ipotecaria e catastale, difetti e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale».

Copiosissima è altresì la giurisprudenza di merito che conferma i principi sopra esposti, di cui si evita di citarne le decine di estremi, se non – al solo fine di completezza espositiva ed a titolo meramente esemplificativo – quelli afferenti alla Sentenza n. 302/2018 emessa dalla CTR del Veneto della Sentenza n. 26/4718 della CTP di Treviso. Altresì interessanti e trancianti sono i passaggi della Sentenza della CTP di Milano n. 6579/46/15 del 3 luglio 2015, laddove si dichiara espressamente che: «il trust non comporta un atto di compravendita, bensì con tale atto un soggetto pone sotto il controllo del trustee, uno o più beni, di cui il trust diventa titolare e che gestisce ed amministra nell'interesse di uno o più beneficiari e per il raggiungimento di una finalità. Il beneficiario finale, con la cessazione del trust, e quindi al termine della decorrenza del termine di durata del trust, dovrà corrispondere le imposte ipocatastali», nonché quelli relativi alla Sentenza della CTP di Bologna n. 221 del 24 febbraio 2017, laddove si evince il principio afferente che «negli atti di dotazione di beni in Trust l'effetto traslativo della proprietà è posticipato nel tempo».

Peraltro le ultime pronunce della Corte di Cassazione, ed in particolare le Ordinanze n. 16699/2019 e n. 10256/2020 già sopra citate, contribuiscono a chiarire definitivamente i legittimi dubbi avanzati da autorevole dottrina in materia^{23, 24} circa ipotesi di deroghe o eccezioni ai principi consolidati sopra descritti che avevano contribuito a coniare la definizione di «terza via» riferita a quei trusts onerosi o di scopo in cui non vi è la presenza di beneficiari in senso proprio e nei quali, quindi, non vi poteva essere un trasferimento finale.

Ebbene, anche di fronte a questa eccezione, le ultime pronunce della Corte accolgono la prospettiva che non consente di elaborare eccezione

²³ T. TASSANI, *La fiscalità dei trust onerosi nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Trusts* (2019), 300 ss.

²⁴ T. TASSANI, *La «terza via» interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione*, in *Trust e AF* (2019) 305 ss.

alcuna rispetto alle regole auree sopra descritte, riconducendo quindi ad unità tutti i precedenti giurisprudenziali rispetto al nuovo ordinamento consolidato.

Finalmente dopo 26 pronunce della Cassazione, anche l'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2021 – dopo una strenua resistenza (sulla cui legittimità e sui cui profili di responsabilità saranno altri ed in altre sedi a valutarne i contorni) – non ha potuto fare altro che prendere atto di un principio inoppugnabile, così che, in tre risposte ad interpello (n. 106, 351 e 352 del 2021), ha preso posizione riconoscendo che è fiscalmente rilevante ai fini dell'imposta di successione e delle imposte ipotecarie e catastali l'attribuzione definitiva del patrimonio dal Trustee ai beneficiari e non, invece, l'iniziale dotazione del disponente a favore del trustee.

E dulcis in fundo, in data 11 agosto 2021, la stessa Agenzia delle Entrate ha emanato una Circolare in bozza, successivamente resa definitiva in data 20 ottobre 2022 e rubricata con il n. 34/E, riguardante «la disciplina fiscale del trust ai fini dell'imposizione diretta ed indiretta», in cui prende espressamente atto dell'ormai consolidata – «e quindi non più suscettibile di revisione» – interpretazione della Corte di Cassazione e, per l'effetto, sancisce che «il conferimento di beni e diritti in trust non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarli e custodirli... in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust», sicché, prosegue l'Agenzia «solo gli atti con cui vengono attribuiti, ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni».

Il mutamento interpretativo dell'Amministrazione finanziaria è quindi radicale rispetto alle precedenti pronunce di prassi (Circolare n. 3/E del 2008), anche se l'Agenzia si affretta a fissare alcuni principi non del tutto irrilevanti, laddove dichiara espressamente che il trust, ai fini impositivi, deve essere considerato una fattispecie a «formazione progressiva» che si realizza all'atto dell'attribuzione finale a favore del beneficiario²⁵. La conseguenza di tale perentoria affermazione è, naturalmente, quella che gli elementi necessari per la determinazione del tributo (base imponibile, aliquota, eventuali agevolazioni, etc.) devono essere valutati con riferimento alla data in cui viene perfezionato il trasferimento finale a favore dei beneficiari del trust.

Visto tutto quanto sopra, ora, chi scrive si aspetta un deciso cambio di atteggiamento da parte dell'Agenzia delle entrate circa la fattispecie illustra-

²⁵ T. TASSANI, *L'Agenzia delle Entrate di fronte al trust*, in *Trusts* (2022) 17.

ta, auspicando che – di fronte alle varie istanze di rimborso che, presumibilmente, verranno d'ora innanzi presentate dai contribuenti in ordine alle imposte indirette (imposta di donazione, ipotecaria e catastale) illegittimamente percepite dall'Amministrazione finanziaria in misura proporzionale in relazione ai vari atti di trasferimento a favore di un trustee – non vengano posti in essere, atteggiamenti pretestuosamente dilatori che andrebbero a violare oggettivamente tutti i principi di «buona fede» e di «legittimo affidamento» previsti dallo Statuto del contribuente.

Analogo atteggiamento si auspica, e qui si invoca, in ordine ai contenziosi in essere, circa i quali non vi può essere altra soluzione – salvo casi particolari – che la rinuncia alle liti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La pubblicazione degli articoli proposti a Studi Urbinati
è subordinata alla valutazione positiva di due *referees* che esaminano gli articoli
secondo il procedimento di *peer review* e con il sistema del *double blind*.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna

ISSN 1825-1676
(Online) ISSN 2464-9325